



COMUNE DI BOLOTANA

Provincia di Nuoro

STATUTO

DELLA

CONSULTA GIOVANILE

Testo coordinato

IL SINDACO

f.to Francesco Manconi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Mario Carta

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19 febbraio 2009

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21 aprile 2023

Sommario

ART. 1 – ISTITUZIONE	3
ART. 2 – FINI	3
ART. 3 – ORGANI	3
ART. 4 – L’ASSEMBLEA	4
ART. 5 – IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO	4
ART. 6 – COMMISSIONI DI LAVORO	4
ART. 7 – L’UFFICIO DI PRESIDENZA	4
ART. 8 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA	5
ART. 9 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO	5
ART. 10 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI.	6
ARTICOLO 11 – ORGANIZZAZIONI	6
ART. 12 - SEDE.	6
ART. 13 - INSEDIAMENTO.	6
ART. 14 - DURATA.	7
ART. 15 – RINNOVO	7
ART. 16 – REGOLAMENTO	7
ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI	7

Art. 1 – Istituzione

È istituita dal Comune di Bolotana, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 19/2/2009 la “CONSULTA GIOVANILE COMUNALE” quale organismo permanente sulla condizione giovanile.

Art. 2 – Fini

La CONSULTA GIOVANILE COMUNALE è un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili; dà un parere non vincolante, anche se obbligatorio, su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani.

La Consulta:

- È strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
- Promuove progetti ed iniziative riguardanti i giovani;
- Promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
- Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- Favorisce la coesione tra gruppi giovanili e istituzioni locali;
- Si rapporta con gruppi informali;
- Promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio Provinciale, Regionale e Nazionale;
- Raccoglie informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo) direttamente, attraverso ricerche autonome, o indirettamente per mezzo delle strutture amministrative comunali.

Art. 3 – Organi

Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Le funzioni amministrative verranno svolte da personale messo a disposizione dall'Assessorato alle Politiche Giovanili.

Art. 4 – L'Assemblea¹

Fanno parte dell'Assemblea della Consulta i giovani di età compresa fra i 14 e 35 anni, che manifestino la volontà e l'interesse al raggiungimento degli obiettivi della Consulta;

Il numero dei partecipanti è illimitato. Fanno parte dell'assemblea un consigliere di maggioranza e uno di minoranza senza diritto di voto.

Le richieste di adesione alla Consulta, indirizzate all'Amministrazione Comunale, vengono presentate all'Assessore alle Politiche Giovanili o ad un suo delegato in fase di formazione dell'Assemblea, successivamente al Presidente della Consulta, mediante la compilazione di apposito modulo e contestuale sottoscrizione di accettazione dello Statuto.

I componenti decadono dall'Assemblea al compimento del 36° anno di età e per dimissioni volontarie.

Art. 5 – Il Presidente, il Vicepresidente e Segretario

Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti.

Durano in carica un anno, alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti.

In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne svolge le funzioni il Vicepresidente.

A cura del Segretario si provvederà a redigere apposito verbale delle riunioni riportante le presenze, gli argomenti discussi e le decisioni assunte. Detto verbale dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario il Presidente provvederà a nominare un sostituto.

Art. 6 – Commissioni di Lavoro

All'interno della Consulta possono essere istituite Commissioni di Lavoro.

In ogni commissione verrà individuato il Coordinatore ed il Vice Coordinatore.

Le commissioni presentano annualmente alla Consulta un resoconto dell'attività svolta.

Art. 7 – L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.

Possono essere invitati alle riunioni, senza diritto di voto, i Coordinatori delle

¹ Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 21 aprile 2023.

Commissioni di Lavoro.

Compete all'Ufficio di Presidenza provvedere alla elaborazione delle attività di programmazione e pianificazione delle azioni da sottoporre all'Assemblea; dare attuazione agli indirizzi ed alle deliberazioni dell'Assemblea; svolgere funzioni di raccordo tra l'Assemblea, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate. In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Ufficio di Presidenza subentrerà nella carica il primo dei non eletti.

Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve pervenire a tutti i componenti tramite avviso telefonico o e-mail almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione.²

La convocazione in via straordinaria può essere effettuata tramite avviso telefonico o e-mail con almeno 24 ore di anticipo.

Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta Giovanile sia il Sindaco che due terzi dei Consiglieri Comunali.

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali.

Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali possono sempre partecipare ai lavori, senza diritto di parola e voto. Possono intervenire alla discussione quando lo richieda la maggioranza dei presenti.

Art. 9 – Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti.

² Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 21 aprile 2023.

Art. 10 - Validità delle sedute e delle deliberazioni.³

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire dopo un'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno la metà dei componenti l'Assemblea. Ad eccezione delle deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Articolo 11 – Organizzazioni⁴

Ogni organizzazione che vuole aderire alla Consulta Giovanile deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente di età compresa tra i 14 e i 35 anni. La delega deve essere indirizzata all'Assemblea della Consulta Giovanile che deciderà se accettare il rappresentante con votazione a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni organizzazione può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante, purché informi l'Assemblea della Consulta stessa. L'organizzazione perde il suo rappresentante qualora esso risulti assente ingiustificato per tre volte consecutive.

Art. 12 - Sede.

La sede della Consulta Giovanile è il Municipio. Le riunioni si svolgono, in via ordinaria, nei locali del Municipio. L'utilizzo di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco.

Art. 13 - Insediamento.⁵

La Consulta Giovanile è insediata dal Sindaco o da suo delegato.

Entro un mese dalla data di scadenza di apposito avviso pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito web del comune, i giovani in regola con le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del presente Statuto, chiedono l'adesione alla Consulta Giovanile.

³ Articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 21 aprile 2023.

⁴ Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 21 aprile 2023.

⁵

Art. 14 - Durata.

La Consulta Giovanile resta in carica quanto il Consiglio Comunale.

Art. 15 – Rinnovo

A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale il Sindaco deve procedere, entro due mesi dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, a rinnovare gli organi della Consulta.

Art. 16 – Regolamento

La Consulta può regolamentare la propria attività nei limiti del proprio Statuto, con apposito atto approvato dall'Assemblea.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.